PROVINCIA DI BRINDISI

COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

X Atto con dichiarazione di immediata eseguibilità: art. 134, comma 4, D. Lgs.267/2000

N. 30 DEL 27/11/2025 **N. Pratica 2**

OGGETTO:	*"Individuazione, ai sensi dell'articolo 197, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti secondo i criteri localizzativi definiti nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali e nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani". Aggiornamento della Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 13 del 07/05/2021 e ss.mm.ii. ai nuovi Piani Regionali.*

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **ventisette** del mese di **novembre** alle ore **11:00**, a seguito di avviso diramato dal Presidente della Provincia ai Consiglieri Provinciali a mezzo Posta Elettronica Certificata, ad essi notificato, si è riunito in via Ordinaria, in prima convocazione, il Consiglio Provinciale.

Presiede la seduta il Presidente f.f., Giuseppe VENTRELLA

Partecipa il Segretario Generale, Dott. Pasquale TONDO

I Consiglieri assegnati alla Provincia di Brindisi ad oggi sono n. 12 incluso il Presidente f.f. e sono i seguenti come di seguito riportati:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Presidente f.f.	VENTRELLA GIUSEPPE	Si	
Consigliere Provinciale	VINCENTI ANTONELLA	Si	
Consigliere Provinciale	TANZARELLA DOMENICO	Si	
Consigliere Provinciale	LARICCIA MICHELE TOMMASO	Si	
Consigliere Provinciale	LATARTARA SERAFINA		Si
Consigliere Provinciale	FUMAROLA ROSALIA		Si
Consigliere Provinciale	MUOLO ROCCO	Si	
Consigliere Provinciale	CICCARESE ELIO	Si	
Consigliere Provinciale	LUPERTI PASQUALE	Si	
Consigliere Provinciale	MARRA MARCO	Si	
Consigliere Provinciale	SANTORO PASQUALE		Si
Consigliere Provinciale	DI MAGGIO SUSANNA	Si	

Totale Presenti: **9**	Totale Assenti: **3**

I Consiglieri seguono in ordine decrescente, secondo i voti ponderati riportati da ciascuno di essi.

Il Presidente f.f., riconosciuto legale il numero dei Consiglieri presenti per validamente deliberare, apre la seduta.

Il CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso che:

- l'art. 19 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., recante *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*, attribuisce alla Provincia le funzioni amministrative, fra gli altri, nel settore *dell'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale*;
- l'art. 197 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., recante *Norme in materia ambientale*, attribuisce alle Province in materia di gestione dei rifiuti, *in linea generale le funzioni amministrative concernenti la programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale ed in particolare:*
 a) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti;
 b) il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto;
 c) la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate, con le modalità di cui agli articoli 214, 215, e 216;
 d) l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove già adottato, e delle previsioni di cui all'articolo 199, comma 3, lettere d) e h), nonché sentiti l'Autorità d'ambito ed i comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti.
- Con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 13 del 07/05/2021, ai sensi dell'articolo 197, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006, sono state individuate le zone idonee e quelle non idonee per la localizzazione degli impianti relativi alla gestione dei rifiuti (riportati negli allegati "*ALLEGATO 1*" e "*ALLEGATO 2*" corrispondente all'"*ALLEGATO B*" del presente atto) in accordo con quelli definiti nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali (PRGRS) di cui alle D.G.R. n. 819 del 23/04/2015 e n. 1023 del 19/05/2015, nonché di quelli stabiliti nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU) aggiornato con D.G.R. n. 1482 del 02/08/2018. Con successiva D.C.P. n. 24 del 28/10/2021, per le motivazioni ivi riportate, è stata approvata la sola modifica del criterio denominato "*Distanza da siti sensibili*" per la localizzazione degli impianti relativi alla gestione dei rifiuti approvato con la predetta D.C.P. n. 13/2021, al fine di renderlo coerente con il criterio preferenziale della "*Destinazione urbanistica*".
- Con D.G.R. n. 673 del 11/05/2022 è stato approvato il nuovo PRGRS riportante in forma sinottico-tabellare i criteri localizzativi per gli impianti di gestione e trattamento dei rifiuti come riportati nell'"*ALLEGATO A*".
- Con i successivi atti elencati di seguito, la Regione Puglia ha aggiornato il PRGRU precedentemente approvato con D.C.R. n. 68 del 14/12/2021 (BURP n. 162 del 28 dicembre 2021):
 - con D.G.R. n. 1165 del 09/08/2022, il PRGRU è stato reso coerente con il capitolo 8 "*Individuazione dei criteri per identificare le aree idonee e non idonee per la localizzazione delle diverse tipologie di impianto di trattamento e smaltimento dei rifiuti speciali*" del PRGRS approvato con D.G.R. n. 673/2022;
 - con D.G.R. n. 1746 del 29/11/2022 si è prevista la possibilità di autorizzare gli impianti pubblici di discarica presenti sul territorio regionale allo smaltimento di rifiuti aventi EER 191212, derivante dal ciclo di trattamento meccanico biologico regionale e conferito dai Gestori degli impianti di produzione di CSS, in applicazione delle previsioni dell'art. 179 c. 1, 2 e 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e delle disposizioni del comma 4-bis dell'art. 5 del d.lgs. 36/2003 e s.m.i.;
 - con D.G.R. n. 222 del 04/03/2024, è stato rettificato un refuso relativo alla data di scadenza della concessione dell'impianto Progetto Ambiente Provincia di Foggia srl e, modificando il documento di Piano "*A.2.1. Scenario di piano" par 5.9 "AZIONI PER L'INCREMENTO DELLA PRODUZIONE E PER IL TRATTAMENTO DELLA FORSU*" - punto 11 si è garantito ai gestori degli impianti di titolarità pubblica di compostaggio la facoltà di produrre compost di qualità certificato CIC consentendo il trattamento dei fanghi nei termini per norma consentiti dal D.Lgs. n. 75 del 29/04/2010 (Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88);
 - con D.G.R. n.615 del 16/05/2024, oltre a prendere atto del documento "*Piano regionale dei rifiuti urbani, comprensivo della sezione gestione dei fanghi di depurazione del servizio idrico integrato, e della proposta di Piano delle bonifiche delle aree inquinate" approvato dal Consiglio Regionale con D.C. 68/2021 (BURP n.162 del 28 dicembre 2021 e ss.mm.ii. – RELAZIONE ESPLICATIVA DELLE MISURE CORRETTIVE NECESSARIE*" è stato modificato il documento di piano "A.2.1 Scenario di Piano" – paragrafo 8.3 "Smaltimenti a regime":

- delocalizzando parte dei volumi di discarica sita in C.da Autigno – Brindisi -pari a complessivi 1.800.000 m^3, indisponibili in esito a valutazioni amministrative e tecniche eseguite;
- considerando l'ampliamento della discarica sita in territorio di Deliceto (FG) (per circa 450.000 m^3), da intendersi sostituzione di quota parte dei volumi previsti e indisponibili in discarica sita in C.da Autigno – Brindisi;

- con D.G.R. n.130 del 11/02/2025, tra gli altri:
 - sono stati approvati, come modificati, i seguenti documenti di piano sostitutivi dei documenti approvati con D.C.R. del 14/12/2021 n. 68 e ss.mm.ii:
 Allegato A. "*A.2.1 Scenario di Piano*" (modificato ai par. 7.3 e 8.3);
 Allegato B. "*A.2.2 Criteri per la definizione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti*";
 - sono state modificate le condizioni vincolanti per l'entrata in esercizio del sito di discarica di Corigliano d'Otranto (LE) prevedendo lo stralcio del pretrattamento di "inertizzazione" a cui sottoporre i rifiuti da avviare a smaltimento e nuove condizioni vincolanti per l'entrata in esercizio dell'impianto, funzionali al perseguimento dell'interesse pubblico e di tutela dell'ambiente, della salute pubblica e della corretta gestione dei rifiuti;
 - è stato modificato il documento di piano "A.2.1 Scenario di Piano" – paragrafo 8.3 "Smaltimenti a regime", delocalizzando parte dei volumi di discarica sita in C.da Autigno – Brindisi -pari a complessivi 1.800.000 m^3, indisponibili in esito a valutazioni amministrative e tecniche eseguite, presso i seguenti siti:
 discarica sita nel Comune di Ugento (LE), 190.000 m^3;
 discarica sita nel comune di Manduria (TA); 150.000 m^3;
 discarica sita nel Comune di Deliceto (FG), 100.000 m^3.

- Con Deliberazione di Consiglio della Provincia di Brindisi n. 33 del 30/09/2024, sono stati approvati i criteri per la localizzazione degli impianti relativi alla gestione dei rifiuti contenenti elementi di salvaguardia aggiuntivi e sostanzialmente più restrittivi per alcuni parametri di valutazione rispetto ai vigenti criteri regionali di cui alla D.G.R. n. 673 del 11/05/2022.
- Con nota prot. N.0630092/2024 del 18/12/2024, acquisita al prot. 0040480 dell'Ente in pari data, il Dipartimento ambiente, paesaggio e qualità urbana – Direzione sezione ciclo rifiuti e bonifiche della Regione Puglia ha espresso alcune osservazioni relative alla competenza della Provincia di Brindisi in ordine ad alcuni aspetti/condizioni stabilite con l'adozione della D.C.P. n.33/2024.
- Con Deliberazione n. 61 del 27/12/2024, nelle more dell'approfondimento in merito alla fondatezza delle osservazioni sollevate dalla Regione Puglia, il Consiglio Provinciale ha revocato la precedente Deliberazione n.33/2024.

Preso atto dei criteri localizzativi stabiliti dalla Regione Puglia nel PRGRS e PRGRU, contenuti nell' "*ALLEGATO A*" del presente atto, sulla base delle valutazioni di seguito sinteticamente richiamate:

- L'obiettivo principale è far sì che la realizzazione di nuovi impianti, l'ampliamento/potenziamento degli impianti esistenti, ovvero la prosecuzione dell'esercizio di quelli esistenti abbiano il minimo impatto negativo sulla popolazione e sul territorio, con attenzione rivolta a tutte le componenti ambientali (aria, acqua, suolo, sottosuolo, flora, fauna), alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico.
- I criteri generali per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti si applicano ai procedimenti di cui agli artt. 208, 209, 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., a quelli di cui al Titolo III-bis della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., agli impianti ricadenti nell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. nonché a quelli cui si applica la disciplina di cui al DPR 13/03/2013 n. 59, relativamente agli impianti nuovi ed alle modifiche di quelli esistenti, intendendo per modifica di un impianto esistente la modifica dell'autorizzazione che comporta un ampliamento con consumo di suolo ovvero la modifica dell'attività di gestione dei rifiuti preesistente che comporta l'esercizio di nuove operazioni di recupero e/o smaltimento dei rifiuti.
- L'insieme '*aspetto considerato*' e relativo '*fattore ambientale'* costituisce il criterio in base al quale la singola Provincia/Città Metropolitana di Bari potrà individuare, ai sensi dell'art. 199, comma 3, lett. l) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., mediante un proprio strumento di pianificazione, le "*aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti" nonché individuare "dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 195, comma 1, lettera p)".*

- La verifica dell'idoneità circa la localizzazione di nuovi impianti o la modifica di impianti esistenti è posta in capo all'Autorità Competente al rilascio dell'autorizzazione e/o ogni altro provvedimento amministrativo propedeutico sentiti, o acquisiti pareri/nulla osta ove per legge previsti, la Provincia/Città Metropolitana di Bari, l'Autorità o Ente preposto alla tutela del relativo vincolo e l'Amministrazione comunale.
- La verifica della non idoneità della localizzazione di un nuovo impianto per la sussistenza di un criterio localizzativo "*escludente*" ne preclude la realizzazione: in tal caso l'Autorità Competente, ai sensi dell'art. 2 comma 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. adotta un provvedimento motivato di rigetto dell'istanza, senza procedere ad ulteriore istruttoria.
- Per le modifiche di impianti esistenti in sede di rilascio dell'autorizzazione, l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione e/o ogni altro provvedimento amministrativo propedeutico, valutate le interazioni e gli impatti derivanti dalla prosecuzione dell'esercizio dell'impianto in relazione alla tipologia di criterio localizzativo escludente, verificata l'assenza di alternative localizzative e ponderati gli interessi pubblici sottesi alla prosecuzione dell'esercizio, con provvedimento motivato può comunque rilasciare il provvedimento autorizzativo in deroga ai criteri localizzativi escludenti, definendo le prescrizioni finalizzate alla mitigazione/compensazione delle criticità connesse al permanere dell'esercizio dell'impianto. L'assenza di alternative localizzative deve essere verificata su una scala territoriale sovracomunale adeguatamente rapportata all'organizzazione del sistema integrato di gestione dei rifiuti. La possibilità di rilasciare l'autorizzazione in deroga ai criteri localizzativi è estesa alle modifiche degli impianti esistenti che devono essere realizzate ai fini dell'adeguamento alle BAT di settore e disposizioni normative successive al rilascio dell'autorizzazione.
- Nel caso di impianti esistenti, che non rispettano il vincolo escludente, in fase di rinnovo di autorizzazione, dovranno essere privilegiate iniziative volte alla delocalizzazione.
- Se un'area (suolo) è sottesa da un acquifero contaminato, fermo restando le disposizioni del Titolo V Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i., l'utilizzo dell'area è consentito previa verifica del rischio sanitario associato alla contaminazione presente nelle acque di falda a cui sono esposti i fruitori/utilizzatori dell'area.
- Nel 2012, la Regione Puglia, ha approvato la Legge Regionale 24 luglio 2012 n. 21 che prevede l'effettuazione di una Valutazione del Danno Sanitario (VDS) per gli stabilimenti industriali soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale nelle aree di Brindisi e Taranto. I criteri metodologici ed applicativi sono stati definiti con il Regolamento Regionale n. 24 del 3 ottobre 2012; il richiamato Regolamento recita inoltre che "*L'ambito territoriale di applicazione del presente regolamento sarà aggiornato al fine di tener conto delle eventuali variazioni avvenute che potranno intervenire*". Lo strumento di pianificazione regionale introduce il criterio penalizzante per la realizzazione/modifica di impianti di trattamento rifiuti in aree in cui la Valutazione del Danno Sanitario abbia individuato obiettivi di riduzione delle emissioni nelle diverse matrici ambientali.
- Al fine di garantire la salute della popolazione residente in una determinata area è importante individuare l'ubicazione idonea dei nuovi impianti anche in funzione della distanza degli stessi dai centri abitati come definiti dal *Nuovo codice della strada* e dalle case sparse nell'agro, purché stabilmente abitate, oltre che da siti particolarmente sensibili quali scuole, asili, ospedali, case di riposo, grandi luoghi di aggregazione, etc. I criteri urbanistici-territoriali evidenziati sopra già consentono di escludere sia le aree residenziali connotate da tessuto urbano denso e compatto sia quelle rade e nucleiformi, finendo per determinare già di loro una forma ampia di tutela della popolazione; con deliberazione di Giunta regionale saranno definite le distanze minime di tutela dai centri abitati e dai siti particolarmente sensibili (strutture scolastiche, asili, ospedali, case di riposo, grandi luoghi di aggregazione, ecc.).
- Al fine di verificare l'idoneità localizzativa di un nuovo impianto o di una modifica di un impianto esistente restano comunque ferme le disposizioni prevalenti previste dalle normative di settore nonché le eventuali valutazioni dell'Ente preposto alla tutela del vincolo. Gli stessi criteri trovano applicazione per impianti di trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti urbani e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento. Ove alcuni dei criteri definiti dalla Regione Puglia risultino in contrasto con le specifiche norme di settore o il loro aggiornamento prevalgono su queste ultime. Quali aree idonee per l'ubicazione dei nuovi impianti di gestione dei rifiuti sono da considerarsi gli insediamenti produttivi già esistenti ed attrezzati (ad es. APPEA, ASI ecc.).

Considerato che:

- Il PRGRS di cui alla D.G.R. n. 673/2022, unitamente al PRGRU (comprensivo della sezione relativa alla gestione dei fanghi e del Piano Regionale di Bonifica delle Aree Inquinate) ed al Piano Amianto approvato con D.G.R. n. 908 del 6 maggio 2015, costituisce la pianificazione di settore per la Regione Puglia.

- In ottemperanza a quanto stabilito dal nuovo PRGRS, le Province/Città Metropolitana di Bari provvedono all'adeguamento dei propri strumenti di pianificazione e di programmazione, al fine di conformarli alle disposizioni dello stesso Piano, specie con riferimento alla individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché di quelle non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti.

Atteso che la Provincia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 197 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., è tenuta a sentire i Comuni e l'AGER a seguito della soppressione degli Ambiti Territoriali Ottimali di cui alla LR n. 20/2016, prima di procedere all'approvazione, con atto del Consiglio provinciale, delle presenti disposizioni.

Richiamato il D.Lgs. n. 36/2003 recante "*Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*", come modificato dal D.Lgs. n. 121/2020, che definisce i criteri penalizzanti/escludenti, ex legge, legati ad esempio alla presenza di falde, faglie, aree sondabili, aree instabili o alluvionabili, presenza di barriere geologiche (cfr All. 1. par. 1.1. e 2.1), alle cui previsioni si rimanda integralmente; secondo la citata normativa, l'individuazione del sito ove ubicare nuove discariche per rifiuti pericolosi e non destinate ad accettare anche rifiuti contenenti amianto, deve essere oggetto di specifici approfondimenti e valutazioni opportunamente descritti; lo studio deve riguardare la distanza dai centri abitati in relazione alla direttrice dei venti dominanti che deve essere stabilita sulla base di dati statistici significativi dell'intero arco dell'anno e relativi ad un periodo non inferiore a 5 anni.

Dato atto che con nota prot. 33833 del 24/10/2025, la proposta di deliberazione è stata trasmessa ai Sindaci dei Comuni della provincia di Brindisi e ad AGER allo scopo di acquisire eventuali pareri, proposte, osservazioni e/o contributi e che, entro i termini assegnati, non è pervenuto alcun riscontro in merito alla predetta nota.

Valutata l'opportunità di apportare alcune modifiche non sostanziali alla proposta di deliberazione già trasmessa con nota prot. 33833 del 24/10/2025, al fine di renderla maggiormente aderente alle osservazioni rappresentate dalla Regione Puglia con nota prot. N.0630092/2024 del 18/12/2024.

Ritenuto:

- di dover dare attuazione, pertanto, ai sopravvenuti aggiornamenti del PRGRS e PRGRU in premessa richiamati, adeguandoli alle peculiarità del contesto territoriale provinciale, tenuto conto altresì degli impatti negativi determinati da diverse discariche insistenti nel territorio brindisino, ed individuare le zone idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di trattamento rifiuti, così come previsto dall'art. 197 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., e come illustrato di seguito in aggiornamento/modifica ed integrazione di quanto già approvato con la precedente Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 13 del 07/05/2021 e ss.mm.ii.:
 - individuazione delle aree agricole (zone E per come definite dallo strumento urbanistico) come "zone non idonee" per tutti i progetti di nuovi impianti, fatta eccezione per l'insediamento di impianti di compostaggio o che risultino tecnicamente connessi a impianti produttivi (es. cave in coltivazione, impianti di betonaggio, impianti per la produzione di conglomerati cementizi e manufatti in conglomerati cementizi); tale esclusione è riferita agli IMPIANTI, e non alle DISCARICHE (per le quali la norma nazionale prevede l'ubicazione anche in zona agricola).
 - individuazione quale "zona non idonea" l'area buffer di 3 km intorno a discariche preesistenti, sia dismesse che in esercizio, dove è stata accertata contaminazione rispetto alla quale non risultano realizzate le procedure e gli interventi di bonifica/messa in sicurezza e ogni adempimento successivo necessario.
 - definizione delle zone idonee in funzione della distanza minima dai siti sensibili: relativamente alla distanza degli impianti dai centri abitati e dai siti sensibili, considerato che nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti è stato stabilito un esplicito rinvio per la tale definizione ad apposita, successiva, deliberazione di Giunta Regionale che ad oggi non risulta sia stata adottata, è stata definita una distanza di 5 km per gli impianti e 6 km per le discariche dai centri abitati e di 3 km dai siti sensibili per entrambi.

Considerato che nel corso degli ultimi anni sono pervenute diverse richieste di informazioni da parte di soggetti pubblici e privati in ordine alla realizzazione di impianti destinati alla cremazione delle salme, su tale questione si precisa che, per la pianificazione degli stessi, trova applicazione la normativa di settore vigente e, comunque, la questione non ha alcuna attinenza con le motivazioni di cui al provvedimento in trattazione.

Ritenuto altresì che, nelle more dell'adozione della nuova deliberazione di Giunta Regionale con cui saranno definite le distanze minime di tutela dai centri abitati e dai siti particolarmente sensibili (strutture scolastiche, asili, ospedali, case di riposo, grandi luoghi di aggregazione, ecc.), prevista con il PRGRS, si rende necessario definire, a titolo cautelativo, la distanza minima degli impianti dai centri abitati e dai siti sensibili.

Considerato che non è necessario acquisire il parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio provinciale.

Richiamati:

- il vigente Testo Unico degli EE. LL. n. 267/2000;
- il vigente D.Lgs n. 152/2006;
- la Legge n. 56/2014;
- il vigente Statuto Provinciale, per quanto compatibile con la normativa di cui alla Legge 7 aprile 2014 n. 56 avente ad oggetto: "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle Unioni e fusioni di Comuni*" e successive modifiche e integrazioni;
- L.R. 8.10.2014 n. 41 "Misure di tutela delle aree colpite da Xylella fastidiosa", modificata dalla L.R. 11 aprile 2016 n.7;
- il vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Provinciale di Brindisi;

UDITI gli interventi e preso atto dell'esito della votazione, come da verbale integrale alla presente seduta consiliare.

PRESO ATTO che alle ore 11.54 è entrata in aula la Consigliera Vincenti, per cui il numero dei presenti è di n.9

VISTA la votazione avvenuta, per alzata di mano, il cui risultato è di seguito riportato:

Consiglieri presenti n. 9
(Ciccarese, Di Maggio, Lariccia, Luperti, Marra, Muolo, Tanzarella, Ventrella (Presidente f.f.), Vincenti)
Consiglieri votanti n.9
Voti favorevoli n. 7
Voti contrari n. 0
Astenuti n. 2 (Di Maggio, Tanzarella)

ACCERTATA la propria competenza;

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
D E L I B E R A

1) **DI DARE ATTO** che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e, pertanto, si intendono qui integralmente riportate.
2) **DI APPROVARE** la individuazione delle zone non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, secondo i criteri di localizzazione definiti dai Piani Regionali, come definite nell'**Allegato C** alla presente deliberazione per formarne parte integrante.
3) **DI APPROVARE** la individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, secondo i criteri di localizzazione definiti dai Piani Regionali, e non contemplati nell'Allegato C alla presente deliberazione.
1) **DI STABILIRE** che per gli impianti ricadenti nelle zone idonee e nelle zone non idonee definite dal presente provvedimento si applicano le disposizioni di cui agli artt. 208, 209, 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., a quelli disciplinati dal Titolo III-bis della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., oltre quelli contemplati dall'art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nonché a quelli di cui al DPR n. 59/2013 relativi alle istanze per la realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti ovvero a quelle inerenti le modifiche di impianti già autorizzati, che saranno presentate e a quelle già presentate all'Autorità Competente (Provincia e/o Regione), il cui procedimento non risulta concluso con provvedimento definitivo ovvero con verbale conclusivo della conferenza di servizi.

2) **DI STABILIRE** che nella valutazione delle istanze relative a progetti ubicati nelle zone idonee alla localizzazione degli impianti dovrà essere valutata in modo particolareggiata la presenza di una adeguata viabilità che impedisca l'attraversamento nel centro urbano di mezzi pesanti in direzione dell'impianto.
3) **DI STABILIRE** che per le istanze inerenti agli impianti di gestione rifiuti contenenti amianto, fatti salvi i criteri localizzativi di cui al Piano Amianto approvato con D.G.R. n. 908 del 6 maggio 2015, trovano applicazione le individuazioni di cui all'allegato C qualora più restrittive e cautelative.
4) **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento alle competenti Sezioni della Regione Puglia: Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche; Sezione autorizzazione Ambientali, Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, all'Organo di Governo d'Ambito della Puglia (Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti - AGER), ai Comuni della provincia di Brindisi.
5) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili a carico del bilancio della Provincia di Brindisi.
6) **DI RAPPRESENTARE** che la presente deliberazione può essere impugnata dinanzi al TAR, ex art. 3, comma 4, della L. 241/90, entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale; entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

Con la seguente e separata votazione avvenuta, per alzata di mano, il cui risultato è di seguito riportato:

Consiglieri presenti n. 9
(Ciccarese, Di Maggio, Lariccia, Luperti, Marra, Muolo, Tanzarella, Ventrella (Presidente f.f.), Vincenti)
Consiglieri votanti n.9
Voti favorevoli n. 7
Voti contrari n. 0
Astenuti n. 2 (Di Maggio, Tanzarella)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
D E L I B E R A

DI CONFERIRE al presente provvedimento la immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134 – comma 4) – del D.Lgs. 267/2000.

Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla riservatezza dei dati personali, di cui al D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i. e al GDPR n. 679/2016.

I sottoscritti Responsabili del Procedimento dichiarano che, in merito alla relativa istruttoria, non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento.

Brindisi, lì 14/11/2025

I Responsabili del Procedimento:

Dott.ssa Ing. Giovanna Annese
Firma autografa, sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993

Dott. Ing. Lorenzo Silla
Firma autografa, sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993

Dott. Stefano Rago
Firma autografa, sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993

Il sottoscritto Dirigente, responsabile del Servizio competente relativo all'Atto in questione, dichiara che in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da comportare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento e dall'espressione del parere di regolarità tecnica sul presente atto.

Brindisi, lì 14/11/2025

Il Dirigente del Servizio:

Dott. Pasquale Epifani
Firma autografa, sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993